

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL DIRITTO AL PASTO MEDIANTE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI OVVERO MEDIANTE EROGAZIONE DI BUONI PASTO

ART. 1 - SERVIZIO MENSA PER DIPENDENTI

1. Il Comune fornisce ai propri dipendenti sia di ruolo che a tempo determinato un servizio di mensa del quale possono usufruire gratuitamente:

a) coloro che nella singola giornata lavorativa, effettuano un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, ferma restando l'obbligatoria pausa prevista all'interno di tale orario dalle vigenti norme, durante la quale va consumato il pasto, con un rientro pomeridiano non inferiore ad un'ora e mezza;

b) coloro che effettuano, immediatamente dopo l'orario di lavoro ordinario, almeno un'ora e mezza di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa di cui sopra, a condizione che lo straordinario sia preventivamente autorizzato.

2. La timbratura in uscita e in entrata dalla sede di lavoro per la pausa pranzo è obbligatoria e non sostituibile con altri mezzi. Pertanto in assenza di timbratura, non si ha diritto all'erogazione di pasto gratuito né tantomeno di buono pasto sostitutivo di cui all'art. 2 che, qualora indebitamente usufruito, deve essere rimborsato all'Ente.

ART.2- EROGAZIONE DI BUONO PASTO

1. Nei periodi di chiusura della mensa, i dipendenti che si trovano nelle medesime condizioni di cui al precedente articolo, hanno diritto alla corresponsione di un buono pasto sostitutivo del servizio mensa, di cui al precedente articolo.

2. Possono usufruire del buono pasto anche i dipendenti che lavorano in smart working qualora osservino lo stesso orario di lavoro da eseguire in presenza nei giorni in cui sia previsto un rientro pomeridiano non inferiore ad un'ora e mezza.

3. Il valore del buono pasto è stabilito in Euro (5,29 cartaceo, 6,50 elettronico);

4. Non ha diritto al buono pasto il lavoratore che nel periodo di apertura della mensa, si reca a mangiare altrove (casa, bar ecc.);

5. I permessi straordinari retribuiti per studio non danno diritto al buono pasto;

6. Trovano applicazione le vigenti disposizioni ai fini del trattamento fiscale e previdenziale in materia.

ART. 3 - MODALITA' DI CONCESSIONE DEI BUONI PASTO E DELLA LORO EFFETTIVA EROGAZIONE

1. Si mantiene il diritto al servizio mensa (o se del caso, al buono pasto sostitutivo) anche quando la durata oraria della prestazione pomeridiana risulti parzialmente coperta dai permessi di cui al vigente CCNL (ad esempio anche in caso di visite, terapie mediche, ecc)

2. Buoni pasto extra possono essere erogati per le esigenze di servizio richieste dalle strutture dell'Amministrazione, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio competente, in casi del tutto particolari quali, a mero titolo esemplificativo, le giornate durante le quali si svolgono le consultazioni elettorali con adempimenti connessi, e qualora venga effettuato un orario complessivamente superiore a sei ore;

3. Mentre la mensa viene erogata quotidianamente previa richiesta del dipendente da effettuarsi entro le ore 9,00 del giorno lavorativo con orario pomeridiano, l'erogazione del buono pasto avverrà trimestralmente.

4. Qualora il dipendente prenoti la mensa e non si presenti a consumare il pasto, è previsto il rimborso all'Ente del costo del pasto stesso tramite avviso a cura del servizio pubblica istruzione. Il rimborso avverrà con versamento dell'importo dovuto direttamente in favore della tesoreria dell'Ente da parte del dipendente.

ART. 4 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Durante il periodo dello stato di emergenza e fino a quando il refettorio della scuola elementare non sarà fruibile, il pasto può essere consumato secondo le seguenti prescrizioni:

- fino a 5 dipendenti nella sala riunioni a piano terra adiacente l'ascensore previa sanificazione pre e post uso;
- superiore a 5 dipendenti nella Sala consiliare previa sanificazione pre e post uso.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01.09.2021

3. L'Amministrazione effettuerà il monitoraggio annuale dell'applicazione del presente regolamento.